



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 68 del 20/12/2024

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA E IN MODALITA' MISTA. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **venti** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun consigliere si e' riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Jacopo MAUTINO	Presidente	X	
Martino ZUCCO-CHINA'	Sindaco	X	
Marina VITTONI	Vice Sindaco	X	
Roberto GALLO-PECCA	Assessore	X	
Alessia CUFFIA	Assessore	X	
Sandra PONCHIA	Assessore	X	
Giacomo MEAGLIA	Consigliere	X	
Francesca BEVACQUA detta Bev	Consigliere	X	
Claudio MICHELA	Consigliere	X	
Alessandro ANEDDA	Consigliere		X
Giuliana PAGLIA	Consigliere	X	
Luan HOXHA detto Luan	Consigliere	X	
Helen GHIRMU	Consigliere	X	
Riccardo CERRANO	Consigliere	X	
Silvia Alda DONETTI	Consigliere	X	
Fabrizio BERTOT	Consigliere	X	
Lara SCHIALVINO	Consigliere		X
	Totale:	15	2

Assiste all'adunanza il Segretario Generale, Dott. Paolo DEVECCHI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 68 del 20/12/2024

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA E IN MODALITA' MISTA. APPROVAZIONE.

Illustra il punto il Sindaco.

L'Ass. Cuffia interviene evidenziando l'importanza della soluzione che permette di conciliare più esigenze;

il Cons. Ghirmu chiede un impegno affinché sia possibile estendere questa modalità anche alle sedute di consiglio comunale.

Gli interventi sono integralmente registrati su supporto audio-video depositato presso la Segreteria comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli artt. 46, 47 e 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali - TUEL) che disciplinano rispettivamente nomina, composizione e competenze della Giunta comunale.

Considerato che le vigenti norme di questo Comune, in relazione al funzionamento della Giunta comunale, attualmente, nulla dispongono in merito all'eventualità dello svolgimento delle sedute con modalità diverse dalla presenza contestuale in loco dei componenti e del segretario verbalizzante, né sono state, ad oggi, adottate statuizioni di carattere generale al riguardo, salvo che nel tempo di efficacia delle misure di contenimento della pandemia (art. 73 decreto legge 17 marzo 2020 n. 18).

Dato atto, altresì, che la partecipazione dei componenti della Giunta è stata finora sempre assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sala dell'adunanza a ciò adibita.

Rilevata tuttavia l'opportunità di garantire, in ogni circostanza in cui fosse indispensabile, il più celere disimpegno dell'attività di Giunta Comunale, assicurando massima tempestività nelle decisioni spettanti all'organo esecutivo di governo, anche attraverso modalità di partecipazione che evitino la necessaria compresenza fisica ma, dall'altra parte, assicurino comunque ai singoli componenti della Giunta la possibilità di effettiva, piena e incondizionata partecipazione alle sedute.

Considerato che l'esigenza di speditezza dei lavori della Giunta Comunale, pur nella valutazione che la modalità della compresenza fisica sia da mantenersi come quella ordinaria, trova ulteriore conforto nella natura dell'organo, che organizza e svolge i propri lavori con relativa informalità e in seduta segreta.

Rilevato che le correnti tecnologie informatiche e telematiche consentono lo svolgimento di sedute collegiali nelle varie modalità di virtual meeting.

Richiamate le disposizioni del capo I, sezione III, del Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), concernente l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa degli enti pubblici.

Valutato come, in qualunque momento, sia dunque possibile adottare i regolamenti per Giunta e Consiglio con analoghi contenuti e che questi siano svincolati dalla emergenza.

Ritenuto, pertanto, di voler adottare una disciplina nella materia sopra detta, per assicurare una adeguata e rapida capacità decisionale, attraverso applicativi informatici e strumenti di connessione;

Vista la nota della Prefettura di Torino prot 2022-004800-area II del 20.04.2022, con la quale si riferiva dell'avvenuta acquisizione, da parte del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (circ n 33 del 19.04.2022), del parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato sull'oggetto; nel suo parere, l'Avvocatura Generale dello Stato conclude, alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio delle vigenti disposizioni, ritenendo che gli Enti locali possano, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse: criteri anche richiamati nell'art.73 del D.L. n.IS/2020 succitato, come condizioni per il ricorso alle modalità non in presenza, che si ritiene valgano anche al di là del periodo emergenziale. A tal fine si ritiene necessaria l'adozione di un apposito regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 TUEL succitato (che tenga conto anche delle peculiarità dei diversi organi degli Enti locali), in quanto la possibilità di utilizzare la modalità di riunione in videoconferenza, in assenza di una specifica disciplina regolamentare, che ne preveda e disciplini l'impiego anche in via ordinaria, era consentita e giustificata solo dalla disciplina normativa emergenziale, ora non più in vigore;

Considerato ancora che riguardo la Giunta Comunale, l'art. 33 dello Statuto Comunale stabilisce, al IV comma, che le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa, introducendo una sorta di potestà autoregolamentare del Collegio; tuttavia, soprattutto per questioni rilevanti quale quella in argomento, è opportuno che il Consiglio Comunale, cui è riservata potestà regolamentare in via esclusiva dalla legge (art 42 TUEL, fatta salva la fattispecie dell'organizzazione di uffici e servizi ed in ogni caso previa determinazione consiliare dei principi), assuma le determinazioni essenziali e di prima applicazione.

Vista la bozza di regolamento allegata alla presente che lo svolgimento dei lavori della Giunta comunale in modalità a distanza;

Considerato che:

- ♣ l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno;
- ♣ la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta il tradizionale presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;
- ♣ la detta compresenza fisica, però, soprattutto per i profili di collegi deliberanti in seduta segreta, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto, e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

Ritenuto che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in remoto, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione agli Assessori circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dal Sindaco;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi interessati.

Rilevata la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;

Con n. 15 voti unanimi e favorevoli espressi mediante votazione palese dai 15 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. Di approvare i criteri di funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato n. 1);
2. Di stabilire che la Giunta possa, successivamente, ai sensi dell'art. 33, IV comma, dello Statuto Comunale, integrare o modificare tali criteri nel rispetto dei principi generali ivi contenuti;
3. Di demandare al servizio di Segreteria Generale la compiuta attuazione di quanto qui disposto;

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

- Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;
- Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Terminati i punti, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21.42

Del che si è redatto il presente verbale e in data viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Jacopo MAUTINO

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Dott. Paolo DEVECCHI
